SOPPRESSIONE DELL'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM

Art. 7

Le disposizioni di cui agli articoli 2901 del codice civile e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano agli atti compiuti dal commissario liquidatore e dalle societa' controllate dopo il 18 luglio 1992.

Versione in vigore dal 21 agosto 1992, non più in vigore dal 20 ottobre 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM
Estremi	Decreto-legge 14 agosto 1992, n. 362
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/soppressione-dell-ente-partecipazioni-e-finanziamento-industria-1992/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it